

☐ di possedere i requisiti di cui all'allegato I al regolamento 183/2005/CE, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 1 del regolamento medesimo (attività di produttore primario);

oppure:

☐ di possedere i requisiti di cui all'allegato II, regolamento 183/2005/CE, quale esercente le attività elencate all'art. 5, comma 2 del regolamento medesimo (attività di produttore diverso dal primario);

Località, data \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

Articolo 5, regolamento 183/2005/CE

#### OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1 (produttori diversi dai primari, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda da parte di produttori primari, quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati), gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.